

CASISTICHE RELATIVE ALLA VENDITA DI SPECIFICI PRODOTTI

Vendita di oggetti preziosi e Compro Oro

Sono considerati **oggetti preziosi** quelli costituiti, in tutto o in parte, da **metalli preziosi** (ai sensi D.Lgs. 251/1999 e D.P.R.150/2002, oro, argento, platino e palladio), **coralli e perle di ogni tipo**, anche venduti sciolti, e da **pietre preziose** (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

Per avviare la vendita di oggetti preziosi occorre **acquisire, tramite lo Sportello Attività Produttive (SUAP), una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza da parte del Questore**, che può imporre prescrizioni (art. 9 TULPS), esercitare controlli (art.16 TULPS) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione (art. 127 TULPS) ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS).

E' possibile aprire **succursali di vendita** di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia (art. 245 Regolamento attuativo TULPS) dovrà essere vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima, il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali in questione.

Devono essere in possesso della licenza del Questore coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi, compresi i titolari di attività di compro oro.

La licenza è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per la commercializzazione di tali prodotti, si seguono le disposizioni previste per il normale commercio al dettaglio pertanto è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità da tutti i soggetti previsti dalla legge.

Per l'avvio di un'attività di vendita di oggetti preziosi si applica **il regime amministrativo della SCIA CONDIZIONATA + DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI** altri enti nel caso di apertura di esercizio di vicinato o di avvio di una forma speciale di vendita, di avvio di vendita presso il domicilio dei consumatori o di apertura di un esercizio di commercio all'ingrosso;

Occorrono quindi, separatamente compilate, ma trasmesse in unico invio al SUAP in modalità on line, esclusivamente attraverso il portale:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) condizionata per l'esercizio di vicinato, per avvio di una forma speciale di vendita, per avvio di vendita presso il domicilio dei consumatori o di apertura di un esercizio di commercio all'ingrosso.

- la domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia. [Link Modello](#)

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Per l'avvio di un'attività di vendita di di oggetti preziosi si applica **il regime amministrativo di Autorizzazione + DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI** altri enti nel caso di apertura di media o grande struttura;

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio al SUAP in modalità on line, esclusivamente attraverso il portale:

- la Domanda per l'esercizio media/grande struttura.

- la domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia. [Link Modello](#)

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Inizio di un'attività di vendita al minuto di oggetti preziosi in un'attività commerciale già avviata:

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione**, cioè un provvedimento espresso dell'autorità competente, senza il rilascio del quale non può essere iniziata l'attività di vendita al minuto di oggetti preziosi.

L'interessato deve presentare allo SUAP, in modalità on line, tramite portale, la domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia [Link Modello](#)

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

L'attività commerciale già esistente (esempio: negozio di bigiotteria) si presuppone già munita di idoneo titolo abilitativo. Pertanto, se non è necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, l'effettivo inizio dell'attività di vendita di

oggetti preziosi è subordinato al solo rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 TULPS da parte del Questore.

Qualora si sia già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di vendita di oggetti preziosi prima della presentazione della SCIA/Domanda al SUAP pregasi indicare gli estremi dall'autorizzazione della QUESTURA, in modo tale da permettere le dovute verifiche.

La circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS/U/01653812020(2) del 26/11/2018 chiarisce il regime amministrativo applicabile alle varie fattispecie di vendita al dettaglio di preziosi, alla luce del parere n. 2180 del 11/09/2018 espresso dal Consiglio di Stato.

Documenti da presentare

Per i documenti necessari ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS), da allegare alla domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi, rivolgersi direttamente al Commissariato di P.S. di Fiumicino.

Costi di presentazione:

Nel caso di presentazione di SCIA per esercizio di vicinato, forma speciale di vendita, vendita presso il domicilio dei consumatori o di apertura di un esercizio di commercio all'ingrosso commercio all'ingrosso o Istanza per media o grande struttura si rimanda alle note informative dei singoli procedimenti

A favore della QUESTURA contattare il Commissariato di P.S. di Fiumicino

Compro Oro

La **compravendita di oro usato** (anche "**compro oro**") risulta affine all'attività di vendita di oggetti preziosi per la comune necessità di una licenza del Questore con durata permanente, ma viene qui separatamente trattata per alcune aspetti specifici della normativa e delle procedure.

Con la riforma del settore, introdotta dal D.Lgs. 92/2017, l'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S. è condizione necessaria ma non più sufficiente per l'avvio dell'attività di compro oro.

Infatti l'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. subordina il legittimo esercizio dell'attività di compro oro all'iscrizione degli operatori in un apposito registro informatico istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.), la cui finalità

è quella di rendere tempestivamente disponibili a tutte le autorità competenti i dati e le informazioni riguardanti ogni singolo operatore compro oro.

Il Decreto del Ministro Economia e Finanze 14/05/2018 ha individuato le “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”.

Con circolare prot. 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13/08/2018 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettagliato le modalità operative per l'iscrizione al registro degli operatori compro oro, evidenziando che **“l'esercizio di tale attività in assenza di iscrizione è abusivo e sottoposto alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro”**.

Chi intende avviare ed esercitare l'attività di compro oro deve ottenere la licenza del Questore e poi iscriversi in un apposito registro istituito presso l'OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi).

E' obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l'utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.

Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie.

Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante i dati identificativi del cliente, la descrizione dell'oggetto prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive, l'importo della transazione e le modalità di pagamento. il giorno e l'ora in cui è avvenuta l'operazione, le quotazioni dell'oro. La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro. Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l'oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.

In applicazione delle norme antiriciclaggio, l'operatore è obbligato a segnalare tempestivamente le operazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), istituita presso la Banca d'Italia.

Il D.Lgs. 92/2017 assoggetta all'obbligo di iscrizione al registro OAM l'operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa, eserciti l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro OAM, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti anch'essi all'iscrizione nel registro OAM.

Pertanto, gli Operatori iscritti all'Albo tenuto dall'UIF presso la Banca d'Italia, sono stati ricompresi, per natura delle loro attività peculiari svolte, nella legge antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017) e, qualora svolgano e/o intendano svolgere anche l'attività di operatore compro oro, sono tenuti, altresì, al rispetto del decreto previsto per questi ultimi (D.Lgs n° 92/2017); di conseguenza, assoggettati simultaneamente a due discipline di contrasto al riciclaggio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per il commercio compro oro si seguono le disposizioni previste per il normale commercio al dettaglio pertanto è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità da tutti i soggetti previsti dalla legge.

Per l'avvio di un'attività di compro oro si applica **il regime amministrativo della SCIA CONDIZIONATA + DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI** altri enti nel caso di apertura di esercizio di vicinato;

Occorrono quindi, separatamente compilate, ma trasmesse in unico invio al SUAP in modalità on line, esclusivamente attraverso il portale:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) condizionata per l'esercizio di vicinato.
- l'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.
- la domanda di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S. che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia. [Link Modello](#)

L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

- al rilascio da parte del SUAP dell'autorizzazione commerciale comunale

- al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza
- alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUAP
- all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Per l'avvio di un'attività di compro oro si applica il **regime amministrativo di Autorizzazione** + DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI altri enti nel caso di apertura di media o grande struttura;

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio al SUAP in modalità on line, esclusivamente attraverso il portale:

- la Domanda per l'esercizio media/grande struttura.
- l'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.
- la domanda di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S. che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia. [Link Modello](#)

L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

- al rilascio da parte del SUAP dell'autorizzazione commerciale comunale
- al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza
- alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUAP

all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Inizio di un'attività di compro oro in un'attività commerciale già avviata:

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione**, cioè un provvedimento espresso dell'autorità competente, senza il rilascio del quale non può essere iniziata l'attività di vendita **compro oro**

L'interessato deve presentare allo SUAP, in modalità on line, tramite portale la domanda di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S. che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia [Link Modello](#)

Dovrà inoltre procedere all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

- al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza
- alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUEAP
- all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Qualora si sia già in possesso dell'autorizzazione compro oro prima della presentazione della SCIA/Domanda al SUAP pregasi indicare gli estremi dall'autorizzazione della QUESTURA, in modo tale da permettere le dovute verifiche.

Documenti da presentare

Per i documenti necessari ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS), da allegare alla domanda di autorizzazione per l'attività di compro oro, rivolgersi direttamente al Commissariato di P.S. di Fiumicino.

Costi di presentazione:

Nel caso di presentazione di SCIA per esercizio di vicinato o Istanza per media o grande struttura si rimanda alle note informative dei singoli procedimenti

A favore della QUESTURA contattare il Commissariato di P.S. di Fiumicino

A favore dello Stato:

- Tassa di concessione governativa di Euro 270,00, da pagare sul c/c postale 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Tasse e concessioni governative" (non va pagata solo per chi ha una filiale e ne apre un'altra)
- n. 2 marche da bollo da € 16,00

A favore di Organismo Agenti Mediatori (OAM)

Contributo di iscrizione, da corrispondere annualmente, per gli importi e con le modalità pubblicati nel sito di OAM.